

Buone notizie per i ricercatori

Pubblicato: Venerdì 6 Luglio 2012

Il recente decreto sviluppo ha introdotto un credito d'imposta sulle assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori, attraverso uno sconto fiscale pari al 35% del costo aziendale sostenuto.

Per l'effettivo godimento del bonus le aziende si dovranno attenere a specifiche condizioni, la cui verifica potrà essere supportata dai **Consulenti del Lavoro** che si occupano della gestione del personale.

In primo luogo la platea dei datori di lavoro che possono accedere al bonus è stata circoscritta alle imprese.

Anche i destinatari che fanno scattare il **bonus in capo ai datori di lavoro**, sono individuati in due categorie di soggetti: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un ateneo italiano o estero purché equipollente ovvero coloro che sono in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, elencate in un allegato a corredo del DL.

Con riferimento al perimetro delle attività per le quali è concesso il beneficio, il decreto fornisce un'elencazione piuttosto dettagliata: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti, processi o servizi nuovi o migliorati.

Occorrerà invece attendere le modalità applicative circa la presentazione delle istanze, che dovranno essere definite con apposito dm (decreto ministeriale) **Sviluppo-Economia**, entro 60 giorni.

Va infine segnalato come il rispetto dei requisiti descritti non sia sufficiente a garantire il godimento del beneficio: intanto l'organico aziendale non deve registrare cali rispetto al periodo d'imposta precedente all'applicazione dell'agevolazione; il posto di lavoro deve essere conservato per un minimo di tre anni (2 per le Pmi); inoltre, il datore di lavoro non deve essere incorso in violazioni non formali di carattere fiscale o contributivo per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5mila euro ovvero in violazioni alle norme sulla sicurezza o per condotta antisindacale.

Inoltre il credito d'imposta dovrà figurare nella dichiarazione dei redditi e dovrà essere "certificato" da parte di un revisore o dal collegio sindacale.

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it